



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

Lavori di riqualificazione del servizio Morgue, ubicato al livello 0 (Corpi di fabbrica B e C) del Presidio Ospedaliero "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV)".

CIG N. 81561446F2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore
- Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
- Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 12 – Convenzione europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori
- Art. 13-bis - Verbale di consegna dei lavori
- Art. 13-ter - Differenze riscontrate all'atto della consegna
- Art. 13-quarter - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
- Art. 13-quinquies - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
- Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori.
- Art. 15 – Sospensioni e proroghe.
- Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
- Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
- Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.
- Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 20 – Anticipazione
- Art. 21 – Pagamenti in acconto
- Art. 22 – Pagamenti a saldo
- Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 25 – Revisione prezzi
- Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 27 – Lavori a misura
- Art. 28 – Lavoro a corpo
- Art. 29 – Lavori in economia
- Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 31 – Garanzia provvisoria
- Art. 32 – Garanzia definitiva
- Art. 33 – Riduzione delle garanzie
- Art. 34 – Assicurazione a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 35 – Variazione dei lavori
- Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali
- Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 38 – Norme di sicurezza generali
- Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 40 – Piani di sicurezza
- Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
- Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 43 – Subappalto
- Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 45-bis - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
- Art. 46 – Controversie
- Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 48 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 48.bis – Accordo bonario

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 50 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

- Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 55 – Custodia del cantiere
- Art. 56 – Cartello di cantiere
- Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 58 - Pulizia generale degli ambienti

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 59 – Opere strutturali
- Art. 60 – Qualità dei materiali e dei componenti - conformità dei materiali e trasmissione della documentazione alla D.L.
- Art. 61 – Responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita

PARTE TERZA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

RICHIAMI NORMATIVI

- D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
- D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
- Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte ancora vigente;
- Capitolato generale d'appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000 n. 145), per la parte ancora vigente.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per "Lavori di riqualificazione del servizio Morgue, ubicato al livello 0 (Corpi di fabbrica B e C) del Presidio Ospedaliero "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV)".

I lavori consisteranno in:

- demolizioni e ricostruzione di alcune tramezzature necessarie alla riconfigurazione di alcuni spazi
 - Realizzazione di locali WC
 - Adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali ambulatori / laboratori (pavimentazione e rivestimento pareti di tipo monolitico ed adeguamento impiantistico)
 - Opere di controsoffittatura;
 - Riqualificazione / adeguamento impianti idrico sanitario, elettrico, reti di trasmissione dati, linee telefoniche.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
 3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

		Colonna a.1)	Colonna a.2)	Colonna a.1) + a.2)
		Importo lavori a base d'asta	Oneri sicurezza diretti - indiretti	TOTALE
1	A corpo	€ 58.753,91	€ 2.937,70	€ 61.691,61
IMPORTO TOTALE		€ 58.753,91	€ 2.937,70	€ 61.691,61

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo riportato in colonna a.1) della tabella di cui al comma 1 del presente art., aumentato del costo per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riportati in colonna a.2) della precitata tabella, ai sensi degli artt. 26 comma 5, e 100 commi 1 e 5 secondo periodo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016 e dell'articolo 43 comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a.1), mentre per gli oneri della sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a.2), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art. 4 - Categoria prevalente

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 216, commi 14 e 15, del D.Lgs. n.50/2016, nonché dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono classificati nelle categorie lavori **OG1** e **OG11**, di cui la categoria prevalente (da intendersi quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento) di opere è la **“OG1” Edifici civili e industriali**. Trattandosi comunque di importo dei lavori inferiore a 150.000 euro non è obbligatoria la qualificazione SOA.
2. Il subappalto delle diverse lavorazioni non può superare, complessivamente, il 30% dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 5 - Gruppi di categorie omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di categorie omogenee di cui all'articolo 43 commi 6 e 7, e all'articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010, nonché all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono riferiti alle categorie **“OG1 e OG11”**.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni specialistiche;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), D.Lgs. 81/2008;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti colare:

- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, per la parte ancora vigente;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale. Esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore da atto di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 45-bis del presente capitolato.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori

può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
10. Si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE del 3 giugno 1971 n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il responsabile del procedimento autorizza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
2. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 2 giorni dall'avvenuta autorizzazione da parte del RUP.
3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. Il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei



- lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 13-quinquies. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 13-quinquies.
 9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
 10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
 11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.
 12. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 13-bis. Verbale di consegna dei lavori

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
 3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 13, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
 4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
 5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

Art. 13-ter. Differenze riscontrate all'atto della consegna

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.
4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 13-quater. Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei

mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

2. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 13, comma 7.

Art. 13 - quinquies. Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 13, commi 8 e 9, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 57, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60 (sessanta)**. I giorni si intendono naturali e consecutivi
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma o del successivo programma esecutivo dei lavori approvato dalla Direzione Lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari **all'1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale, arrotondato per difetto all'unità intera di Euro.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 7;

- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma o nel programma esecutivo dei lavori approvato dalla D.L. per il raggiungimento degli Stati di Avanzamento dei Lavori;
 - e) nella consegna alla direzione lavori del programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 17;
 - f) nello sgombero del cantiere (ai sensi del successivo art. 52), nella consegna - oltre il 30° (trentesimo) giorno decorrente dalla data del Certificato di ultimazione lavori o, nel caso di presa in consegna anticipata (ai sensi del successivo art. 51), oltre il termine perentorio imposto dalla Stazione appaltante - della documentazione (certificazioni di conformità e/o omologazioni di impianti e/o materiali e/o lavorazioni, caratteristiche di materiali, tavole grafiche ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione lavori) inerente le opere eseguite.
 - g) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, sarà inoltre applicata per ogni ulteriore inosservanza a quanto stabilito nel presente CSA, sia in caso di inosservanza delle norme stabilite dalla vigente legislazione in materia e degli impegni derivanti all'Appaltatore dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, fermo sempre il suo obbligo a risarcire all'Amministrazione gli eventuali danni subiti e ferma restando all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è applicata all'intero importo di contratto. Se in seguito all'andamento dei lavori l'appaltatore rispetti la soglia temporale prevista nel programma dei lavori di cui all'articolo 17 per il raggiungimento del 1° SAL, la penale è disapplicata e, se già addebitata, è restituita.
 4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire rispetto all'intero importo di contratto.
 5. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo complessivo di tutte le voci (a misura, a corpo e in economia) che compongono la categoria di opere generali o specializzate (SOA), cui appartengono i lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 6. La penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata alla differenza tra l'importo dei lavori fissato dal cronoprogramma per la data "a tutto il", al netto della tolleranza di cui al successivo art. 17, comma 4, e l'importo dei lavori effettivamente contabilizzati alla data "a tutto il".
 7. La penale di cui al comma 2, lettere e), f), g) è applicata all'intero importo di contratto.
 8. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di Conto Finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del Certificato di Regolare Esecuzione.
 9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
 10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore dovrà essere modificato o integrato, a seguito di ordine di servizio del direttore lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma o del programma esecutivo dei lavori accettato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
3. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d), all'atto dell'emissione di ciascun S.A.L., la Direzione Lavori verificherà, qualora l'appalto sia stato aggiudicato con il metodo del massimo ribasso sul prezzo complessivo o sull'elenco prezzi, che l'importo lordo complessivo dei lavori

maturato alla data "a tutto il" sia pari all'importo lordo progressivo desunto dal cronoprogramma con una tolleranza pari al 15% sull'importo di contratto. Qualora l'appalto sia stato aggiudicato con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, la Direzione Lavori verificherà che l'importo netto complessivo dei lavori maturato alla data "a tutto il" sia pari all'importo netto progressivo desunto dal cronoprogramma aggiornato con i prezzi offerti dall'aggiudicatario con una tolleranza pari al 15% sull'importo di contratto.

4. In caso di non raggiungimento della soglia economica prevista dal cronoprogramma alla data "a tutto il" (tenuto conto della tolleranza sopra detta) si applicherà la penale sul numero di giorni naturali e consecutivi pari a quelli intercorrenti fra la data entro la quale tale importo doveva essere raggiunto, in base al cronoprogramma, e la data "a tutto il".
5. La determinazione della penale di cui all'art. 16, comma 2, lett. d), verrà calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
 - Aliquota percentuale di cui all'art. 16, comma 1;
 - Importo dei lavori di cui all'art. 16, comma 6;
 - Numero dei giorni di cui all'art. 17, comma 5;
6. Nel caso di sostituzione del cronoprogramma con il programma esecutivo presentato dall'appaltatore ed approvato dalla D.L. i termini naturali e le soglie economiche sopra detti saranno sostituiti con quelli risultanti dalla nuova programmazione dei lavori, mentre la tolleranza resterà invariata.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi costituisce grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile e comporta l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione

1. In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è riconosciuta all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori.
2. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; la garanzia viene ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.



Art. 21 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al lordo della ritenuta di cui al periodo successivo, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per il riconoscimento di una rata d'acconto, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura. Entro lo stesso termine il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Aggiudicatario, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Aggiudicatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

Qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori da parte della Stazione Appaltante;
- b) alla trasmissione, qualora l'Aggiudicatario abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
- c) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Nel caso di materiali/impianti, forniti/posati di cui sia previsto, in base alle vigenti normative, o richiesto dal Direttore dei Lavori, il rilascio di documentazione certificativa e/o attestante la conformità degli stessi a standards costruttivi e/o realizzativi e/o di posa (dichiarazioni di conformità degli impianti, dichiarazioni di conformità antincendio, certificati di prove sui conglomerati bituminosi, etc), si conviene che gli stessi potranno essere contabilizzati in via definitiva e per intero, esclusivamente dopo la trasmissione alla Direzione dei Lavori della idonea documentazione certificativa.

La regolarità e completezza della documentazione sopra detta dovrà essere valutata dal Direttore dei Lavori e, se nominato, dal collaudatore tecnico funzionale.

Nel caso la documentazione di cui sopra non venga presentata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, gli importi relativi a qualsivoglia lavorazione, impianti e materiali soggetti a certificazione non verranno inseriti nel conto finale, e saranno detratte le quantità provvisorie eventualmente inserite nei SAL, di cui all'art. precedente, senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezione alcuna. Nella fattispecie, inoltre, l'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di applicare, nella contabilità finale, una deduzione - valutata con i prezzi contrattuali - pari all'importo dei lavori necessari alla rimozione di detti impianti e materiali non certificati,

oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di cauzione o garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, di importo pari alla rata di saldo e potrà essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito, o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia per la rata di saldo se presentata mediante polizza fideiussoria dovrà in ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 e dal DPR 207/2010

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non è prevista la revisione dei prezzi di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 26 - Cessione del contratto, cessione dei crediti e vicende soggettive dell'appaltatore

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 1, n. 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43 comma 9 del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 37.



3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 28 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 179 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, è richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara, nonché l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia predetta, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 32 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva, se presentata mediante polizza fidejussoria, dovrà in ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004. La medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in caso rispettivamente di aumento o di riduzione degli importi contrattuali.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico- organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante - al momento della sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori - una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
2. La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II "Coperture Assicurative").
3. L'oggetto dell'assicurazione per danni alle opere è, in sintesi, il seguente:
 - a) Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale, al lordo dell'IVA, come stabilito nel bando di gara;
 - b) Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate.
 - c) Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
4. L'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere è, in sintesi, il seguente: tenere indenne l'assicurato (committente e contraente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione dei lavori stessi. Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a Euro 500.000,00.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori e preventiva approvazione della stazione appaltante. Il mancato rispetto del periodo precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento
4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non alterino la natura generale dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45-bis del presente capitolato. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 9, è condizionata tale accettazione



5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 37.
6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
7. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento con la relazione di cui al comma precedente, sempre che non alterino la natura generale del progetto.
8. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
9. Se la variante supera il limite previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi in sede di transazione o accordo bonario. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. Nel calcolo di cui al presente comma non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
11. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre in merito alla perizia di variante, deve essere presentato annotato per iscritto nell'atto di sottomissione o nell'atto aggiuntivo o - qualora i predetti documenti non debbano essere redatti - alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
12. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
13. Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, bensì modifiche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento dell'importo complessivo di ciascuna delle categorie omogenee (colonna "categorie di opere generali e specializzate (SOA)", e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. In questi casi non si applica la procedura prevista ai commi precedenti.

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 comma 2 e 108 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1, del D.P.R. n.207/2010;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
 4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. In caso gara con offerta a prezzi unitari viene applicato lo sconto medio (come risultante dall'aggiudicazione).
 5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l'impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l'ASL locale ed eventualmente con l'ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l'utenza e per gli operatori dell'Asilo Nido. E' obbligo dell'appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 40 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui artt. 28 e 29 e gli adempimenti di cui all'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 17 comma 1 lettera b) e articolo 18 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dagli articoli 91 comma 1 lettera a) e 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 95 e 96 e all'allegato XIII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, in osservanza dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016, del presente capitolato e del bando di gara. Ai fini della qualificazione di applicano gli articoli da 60 a 96 del D.P.R. n.207/2010.
2. La stazione appaltante predispone, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, appositi modelli da compilare a cura dell'appaltatore per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione del subappalto. La predetta modulistica contiene i riferimenti normativi e gli adempimenti obbligatori per Legge a carico dell'appaltatore e del subappaltatore necessari al rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; il termine per il rilascio dell'autorizzazione viene sospeso qualora l'istanza o la relativa documentazione sia incompleta o non correttamente compilata ovvero qualora manchi uno o più dei presupposti di Legge per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45-bis - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 46 - Controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48-bis e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Avellino, ed è esclusa la competenza arbitrale di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Si applicano le disposizioni vigenti sui contratti collettivi nazionali e della manodopera nel settore edilizio.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi, da considerarsi grave inadempimento contrattuale:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti

- accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 48 bis. - Accordo bonario

Si applicano le disposizioni dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione dell'appaltatore, il certificato di ultimazione che deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale e consecutivo successivo

alla sua redazione; un esemplare del certificato deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Con il certificato di ultimazione dei lavori il DL può assegnare un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte dello stesso come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni marginali, rispetto al termine perentorio di cui sopra, il direttore dei lavori accerterà l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni marginali. In questo caso si applicano le penali di cui all'art. 16 comma 1.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 230 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Nel caso in cui l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, per motivi non imputabili alla Stazione Appaltante o all'organo di collaudo, non sia conclusa entro il termine previsto, il periodo di manutenzione gratuita si intenderà prorogato sino all'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.

Art. 50 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche nel caso di ultimazione di parti dell'opera purché fruibili.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Entro il termine perentorio di cui sopra, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la documentazione di cui all'art. 53 comma 4 del presente CSA, in deroga alla tempistica prevista nel sopradetto articolo.
5. Qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di prendere in consegna le opere subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore, e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza



fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - q) Il ripristino nelle condizioni originarie, dell'area occupata dal cantiere, ed anche delle aree interessate dal transito dei relativi mezzi d'opera impiegati.
 - r) Lo sviluppo della attività del cantiere, dovrà essere subordinato e quindi coordinato con tutte le attività dell'Asilo Nido, facendo comunque esclusivamente riferimento alla D.L. per la soluzione delle eventuali possibili problematiche di interferenza.
 - s) Gli oneri per l'occupazione o l'utilizzo di aree o proprietà confinanti con il cantiere che vengano utilizzate per transito, manovre, carico o scarico di materiali inerenti al cantiere.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso la Stazione Appaltante e tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la seguente documentazione in triplice esemplare:
 - gli schemi grafici in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg) di tutte le opere realizzate;
 - la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte ai sensi della normativa vigente;
 - l'elenco dei materiali / apparecchiature forniti / posati, compreso le relative dichiarazioni di prestazione (DoP), previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 dei produttori, i relativi cataloghi e le schede tecniche;
 - le istruzioni dattiloscritte, ben chiare e particolareggiate, per il funzionamento degli impianti;
 - i piani di manutenzione contenenti le istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle varie apparecchiature componenti gli impianti con riportate le scadenze previste dalla vigente normativa;
 - gli schemi che rappresentino in modo chiaro e completo i particolari di ogni singolo impianto;
 - gli schemi topografici in forma "as-built" degli impianti (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);

Per gli impianti elettrici, in aggiunta alla documentazione sopradetta, va prodotta la seguente:



- la dichiarazione di conformità alle vigenti normative dei quadri rilasciata dal costruttore;
- gli schemi elettrici funzionali dei quadri in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);
- la relazione di verifica con riportati i dati delle misure e dei controlli effettuati con riferimento alle norme di settore, in particolare:
 - prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
 - misura della resistenza di terra;
 - prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale,
 - prova di resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;
- le dichiarazioni di conformità dei materiali, redatte come indicato al successivo art. 60;

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 55 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990 n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 – Pulizia generale finale degli ambienti

1. Ad integrazione degli obblighi di cui al precedente art. 52, l'appaltatore sarà tenuto al termine

delle opere, non appena le condizioni del cantiere lo consentano, e comunque previa autorizzazione da parte della D.L., a provvedere alla perfetta pulizia degli ambienti interni, e degli elementi d'arredo in essi contenuti, tramite impresa specializzata del settore, in modo tale da consentirne l'utilizzo da parte degli addetti e dell'utenza.



PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 59 – Opere strutturali

L'appalto non prevede l'esecuzione di opere strutturali.

Art. 60 - Qualità dei materiali e dei componenti. Conformità dei materiali e trasmissione della documentazione alla Direzione dei lavori

Si fa riferimento al capo II – parte 1° e 2° ed all'art. 77 del Capo 3° del Capitolato Speciale Tipo per lavori edili, redatto dal Ministero dei LL.PP. ed aggiornato al 2000.

Circa i materiali/impianti forniti/posati che, ai sensi delle vigenti normative, necessitano di certificazioni dimostranti le caratteristiche tecniche e/o di posa, si conviene che gli stessi potranno essere contabilizzati in via definitiva e per intero esclusivamente dopo la trasmissione alla Direzione dei Lavori della idonea documentazione attestante le caratteristiche richieste che, nel caso di classificazione di reazione/resistenza al fuoco e per gli impianti, salvo modifiche successive alla data del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere redatta secondo la modulistica aggiornata - debitamente timbrata e sottoscritta dall'installatore e/o dal tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale e negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 -ex DM 818/84- (professionista antincendio) - prevista dai VV.F. definita attualmente dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07.08.2012 e dal Decreto DCPST n 200 del 31.10.2012 del Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, comprensiva dei relativi allegati richiesti ai fini della corretta compilazione.

In aggiunta a quanto sopra, per le dichiarazioni di corretta posa in opera dovrà essere utilizzato il mod. DICH. POSA IN OPERA – 2004 e per le dichiarazioni di corretta posa dei rivestimenti protettivi il mod. DICH. RIV. PROT. – 2004.

Ai fini dell'attestazione dei passaggi commerciali di materiali/impianti dal produttore all'installatore dovranno essere prodotti i vari DDT che comprovino i relativi passaggi.

Per tutti gli impianti realizzati dovrà essere prodotta la relativa dichiarazione di conformità (ai sensi del D.M. 22/01/2008 n° 37) accompagnata dai necessari allegati obbligatori.

Per gli impianti non soggetti al D.M. 22/01/2008 n° 37 dovrà invece essere prodotta la dichiarazione MOD. PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP., a firma dell'installatore, in presenza di progetto, o la certificazione MOD. PIN 2.5 – 2012 CERT.IMP., a firma di professionista antincendio, in caso di assenza del progetto, corredate dei relativi allegati obbligatori.

Dovrà infine essere prodotto l'elenco dettagliato sia delle dichiarazioni prodotte che dei relativi allegati da fornirsi al titolare dell'attività.

Tutti i materiali utilizzati (pitture, smalti, collanti, pavimenti e rivestimenti non ceramici, ecc.) dovranno essere certificati atossici secondo i vigenti metodi di classificazione (DIN, UNI, EN, ISO, ecc.), previa campionatura da sottoporre entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, al fine di garantire la fornitura presso il cantiere in tempi compatibili con i programmi di utilizzo dell'edificio.

Art. 61 - Responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita.

L'approvazione della regolare esecuzione non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'impresa appaltatrice la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo. La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.

In esito a tale garanzia la ditta fornitrice provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato riveleranno difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc. senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono destinate.

Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.



Pag. 26

PARTE TERZA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, temporale ed economico sarà demandata ad una commissione giudicatrice (di seguito anche "commissione di gara") nominata in conformità ai disposti di cui all'articolo 77, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le offerte sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio pari a 100, suddiviso in **70 punti** per gli elementi di carattere qualitativo (Offerta Tecnica), **5 punti** per il tempo (Offerta Temporale) e **25 punti** per il prezzo (Offerta Economica).

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.

Gli elementi di **valutazione qualitativa (Offerta tecnica)** ed i relativi punteggi sono esplicitati secondo i criteri che seguono:

Criterio 1a

Proposte contenenti l'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e materiali di qualità superiore per il fine di una migliore fruibilità complessiva dell'opera. PUNTI 20

Saranno valutate le proposte con particolare riferimento all'utilizzo di materiali di qualità superiore tali da garantire maggiore sicurezza, facilità di pulizia, ecocompatibilità, durabilità e riduzione dei costi di utilizzazione e manutenzione.

Criterio 1b

Valore funzionale delle proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara. PUNTI 20

Saranno valutate le proposte che prevedono migliore funzionalità degli elementi di natura tecnica (pavimentazioni, isolamenti, tramezzature, infissi, impianti)

Criterio 1c

Soluzioni proposte per la gestione delle attività di cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti all'esecuzione dei lavori sulla sicurezza dei terzi e degli operatori del cantiere. PUNTI 15

Saranno valutate le proposte che prevedono:

- migliore organizzazione generale del cantiere.
- modalità operative al fine di garantire massima sicurezza dei terzi e degli operatori del cantiere.

Criterio 1d

Soluzioni proposte per la gestione dei materiali provenienti da attività di cantiere e misure per la riduzione dell'impatto dei lavori. PUNTI 15

Saranno valutate le proposte che prevedono:

- quantità e funzionalità di mezzi, attrezzature di cantiere fisse e mobili, utilizzati dal concorrente per l'intervento.
- modalità di gestione dei materiali provenienti dalle attività di cantiere e loro smaltimento.
- modalità per la riduzione dell'impatto dei lavori.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale di ogni concorrente sarà assegnato sommando i punteggi relativi ad ogni criterio di valutazione (Offerta tecnica, Offerta temporale, Offerta economica). La migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione ad ognuno dei singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell'eventuale anomalia).

Attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica



L'Offerta tecnica sarà redatta sotto forma di una **relazione** di massimo 20 pagine in foglio A4 - Carattere ARIAL 10 - Interlinea 1,5 - margini 2 sx e dx , inf e sup. Essa dovrà esplicitare le proposte migliorative di cui ai criteri 1a, 1b, 1c, 1d innanzi riportati. La relazione conterrà la descrizione ed eventuali grafici che il concorrente riterrà più opportuno per esplicitare le proposte migliorative di cui ai predetti criteri di valutazione. La relazione sarà sviluppata suddividendo la descrizione per ogni singolo criterio di valutazione (1a - 1b - 1c -1d).

Ciascun commissario per ogni criterio di valutazione ed a suo insindacabile giudizio esprimerà un punteggio di valutazione compreso tra 0 e il punteggio max previsto per il singolo criterio. Al termine della valutazione per ogni criterio e per ogni concorrente si esegue la media dei punteggi espressi dai singoli commissari. Si sommano quindi per ogni concorrente i punteggi ottenuti per tutti i criteri. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene su criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato ad essi, è effettuata la così detta riparametrazione assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Attribuzione del punteggio dell'offerta temporale

L'offerta temporale comprende:

- **Dichiarazione**, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, contenente l'indicazione del tempo offerto in giorni per l'esecuzione dell'opera. Tale tempo dovrà essere espresso in **giorni naturali e consecutivi**, esso non potrà essere superiore a **60 (sessanta)** giorni e inferiore a **45 (quarantacinque)** giorni.
- **Cronoprogramma** dettagliato dei lavori, con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio dell'organizzazione dei mezzi d'opera e delle risorse umane impegnate (n° di squadre, consistenza delle singole squadre, ecc) nelle diverse componenti dell'opera, si da far rilevare il numero di mezzi d'opera ed il personale che l'impresa a cadenza settimanale è in grado di offrire e si impegna a mantenere per tutta la durata dei lavori.
- **Relazione descrittiva** di organizzazione dei lavori che dimostri in termini analitici, le risorse previste di mezzi (di proprietà e a nolo) e uomini, i rispettivi rendimenti produttivi, le singole fasi lavorative, al fine di dimostrare il tempo offerto.

Alla migliore offerta temporale, corrispondente al minor tempo offerto per la esecuzione dell'opera, verrà attribuito il punteggio massimo (**5 punti**), alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$P(i) = (60 - T_i) / (60 - T_{min}) * 5 \text{ punti}$$

dove:

P(i) = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

T_i = offerta tempo del concorrente i-esimo

T_{min} = offerta tempo minima (migliore offerta)

Attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa (**offerta economica**), riferiti al prezzo offerto il punteggio maggiore (25 punti) sarà attribuito all'offerta contenente il ribasso percentuale maggiore, alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$V(i) = R_i / R_{max} * 25 \text{ punti}$$

dove:

V(i) = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale massimo.

Ulteriori regole e vincoli

Nell'ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta tecnica e quella economica differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all'offerta tecnica.

Nell'ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica si procederà mediante sorteggio.

Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato.

Non saranno considerate valide offerte in rialzo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

Modalità e procedimento di aggiudicazione

Il giorno fissato nella lettera di invito presso la sede della U.O.C. Tecnico Patrimoniale sita in Ariano Irpino al Corso Vittorio Emanuele (c/o P.O. Ariano Irpino 5° Piano) si procederà all'apertura delle offerte, **in seduta pubblica**, nel modo che segue:

- controllo del rispetto del termine di presentazione dei plichi pervenuti;
- verifica dell'integrità e della debita sigillatura dei plichi pervenuti nel termine previsto;
- lettura dell'elenco dei concorrenti esclusi per mancata presentazione del plico entro il termine perentorio previsto o per mancata integrità del plico medesimo;
- per ogni concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara: apertura del plico presentato e verifica della presenza al suo interno della busta "A – documentazione amministrativa", della busta "B – documentazione tecnica", della busta "C – offerta temporale" e della busta "D – offerta economica" e verifica della loro integrità e debita sigillatura;
- apertura delle buste "A - documentazione amministrativa" e verifica della documentazione richiesta dalla lettera di invito;
- apertura delle buste "B – documentazione tecnica" ed alla verifica del relativo contenuto rispetto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara.

In seduta riservata la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità descritte nel presente capitolato.

Successivamente nel giorno e luogo fissati (che verranno comunicati ai concorrenti ai rispettivi recapiti), **in seduta pubblica** si procederà alla:

- lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta tecnica;
- apertura, previa verifica della loro integrità e debita sigillatura, della "**busta C – offerta temporale**" e della "**busta D – offerta economica**" dei concorrenti ammessi; per ogni offerta, la commissione procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; il presidente della commissione di gara darà lettura dei ribassi offerti.

Si procederà poi ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica secondo le indicazioni di cui al presente capitolato, dandone poi lettura, e, dopo ciò, procederà alla determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascuna offerta secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato; di detto punteggio finale poi sarà data lettura.

Si procederà poi a redigere una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta; si determinerà la soglia di anomalia secondo quanto prescritto dall' articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel caso di offerte anomale, si dichiarerà chiusa la seduta pubblica e se ne darà comunicazione al responsabile unico del procedimento affinché dia corso agli adempimenti di cui all'articolo 97, del citato decreto.

In caso contrario, si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte anomale, avvenuta la verifica ai sensi dell'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in seduta pubblica, sarà dichiarata l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Troveranno applicazione i disposti di cui all'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'aggiudicazione provvisoria di cui sopra è soggetta all'approvazione della stazione appaltante.

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, e comma 6, secondo periodo, del citato decreto, si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.



